



COMUNE DI BORNO

PROVINCIA DI BRESCIA



COPIA

Codice Ente **10272**

DELIBERAZIONE N. 12

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di **PRIMA** convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **VENTIDUE** del mese di **APRILE** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

RIVADOSSI MATTEO	SINDACO	Presente
COMINOTTI BETTY	VICE-SINDACO	Presente
MIOROTTI ANDREA	ASSESSORE	Presente
TOGNALI GESSICA	CONSIGLIERE	Presente
POMA FEDERICO	CONSIGLIERE	Assente
RE LUCA	CONSIGLIERE	Presente
BACHRATA' ADRIANA	CONSIGLIERE	Presente
MARTINELLI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
RIVADOSSI FEDERICO	CONSIGLIERE	Assente
BUZZI GIORGIO	CONSIGLIERE	Assente
GALBARDI LEONE	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti **07**

Totale assenti **04**

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale **DR.SSA SILVIA LUISA BALLARINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale, svolgendo le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **SIG. MATTEO RIVADOSSI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 22.04.2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2024

Il **Sindaco** dà lettura dell'oggetto posto al n. 05 dell'ordine del giorno: "Determinazione tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2024" e cede la parola al Vice-Sindaco per relazionare in merito, così come risulta dal verbale della seduta di Consiglio Comunale, cui si rimanda, allegato agli atti della seduta consiliare.

DOPO di chè;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Vice-Sindaco, così come risulta dal verbale della seduta di Consiglio Comunale, cui si rimanda, allegato agli atti della seduta consiliare;

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), abrogato dalla Legge n. 160/2019, ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), composta dall'Imposta municipale propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI:

- la disciplina inerente la Tassa sui rifiuti (TARI), contenuta nell'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147/2013;
- il Regolamento per l'applicazione detta Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, modificato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

VISTI, in particolare, i commi da 650 a 683 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 che recano la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), qui di seguito riportati:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650);
- il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158 (comma 651);
- il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità media ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato Decreto, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione (comma 652);
- a partire dall'anno 2018 nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653);

- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 654);
- il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (comma 683);

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, da esercitarsi con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità medesima e già esercitati negli altri settori di competenza;

VISTI i seguenti atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- deliberazione n. 226/2018/R/RIF del 05.04.2018 recante *“Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”*;
- deliberazione n. 242/2019/A del 18.06.2019 recante *“Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”*;
- deliberazione n. 303/2019/R/RIF del 07.07.2019 recante *“Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi”*;
- documento per la consultazione n. 351/2019/R/RIF del 30.07.2019 recante *“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”*;
- documento per la consultazione n. 352/2019/R/RIF del 30.07.2019 recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – inquadramento generale e primi orientamenti”*;
- deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31.10.2019, così come integrata con deliberazione n. 57/2020/R/RIF del 03.03.2020 recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”* ed il relativo allegato “A” recante *“Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 MTF”*;
- deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da Covid-19;
- deliberazione n. 238/2020/R/RIF del 23.06.2020, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione n. 158/2020/R/RIF;
- deliberazione n. 493/2020/R/RIF del 24.11.2020, di aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui è stato precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste: le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33bis del D.L. n. 248/2007; le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI; le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente. Nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare: il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'appendice “1” del MTR; la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'appendice “2” del MTR; la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'appendice “3” del MTR; la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

- deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti MTR-2, valido dall'anno 2022 all'anno 2025 e sono stati individuati i nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI per il quadriennio 2022/2025;
- deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26.10.2021, recante "*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso di capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*";
- determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021, di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 per il secondo periodo regolatorio 2022/2025;
- deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 "*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*";
- deliberazione n. 68/2022/R/RIF del 22.02.2022 "*Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/COM*";
- deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 "*Aggiornamento biennale (2024/2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*";
- deliberazione n. 465/2023/R/RIF del 10.10.2023 "*Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/RIF per l'ottemperanza dalla sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Seconda del 24.07.2023, n. 7196*";
- determinazione n. 1/DTAC/2023 del 06.11.2023 "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024/2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF*;

VISTI, altresì:

- l'art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe:
 - deve essere assicurata, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 654);
 - ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, è riconosciuta la facoltà di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (comma 668);
 - il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (comma 683);
- l'art. 43, comma 11, del Decreto Legge 17.05.2020, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2022, n. 91, secondo cui, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle tariffe sul prelievo dei rifiuti, dei Regolamenti e dei Piani finanziari TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 3, comma 5quines, del Decreto Legge 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25.02.2022, n. 15, secondo cui, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, possono approvare i Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i Regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

VISTI:

- il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022/2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.05.2022, esecutiva ai sensi di legge;
- l'aggiornamento tariffario biennale 2024/2025 del Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DATO ATTO che la formale approvazione dell'aggiornamento tariffario biennale 2024/2025 del Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024;

RILEVATO che, dall'aggiornamento tariffario biennale 2024/2025 del Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, si evince un costo complessivo di gestione:

- per l'anno 2024, pari ad Euro 631.698,00 (al netto delle detrazioni), di cui parte variabile Euro 378.805,00 e parte fissa Euro 252.893,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad Euro 616.216,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 4.1 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021;
- per l'anno 2025, pari ad Euro 632.137,00 (al netto delle detrazioni) di cui parte variabile Euro 383.418,00 e parte fissa Euro 248.719,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad Euro 630.716,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 4.1 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021;

che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa calcolata per l'anno 2024 secondo il metodo MTR-2, approvato con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021;

VISTA la proposta delle tariffe per la Tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del citato Regolamento comunale e Piano finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle deliberazioni di ARERA, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la suindicata documentazione meritevole di approvazione;

RILEVATO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

PRECISATO:

- che la Tassa sui rifiuti (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013 e, pertanto, l'I.V.A. sui costi di gestione non può essere portata in detrazione dal Comune e nè costituisce costo da coprire con il gettito del tributo;
- che la tariffa copre tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è stato ripartito tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,

le tariffe della TARI, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- l'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, il quale prevede le aliquote ed i Regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i Regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, ed al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

- l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, il quale dispone che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

- l'art. 43, comma 11, del Decreto Legge 17.05.2020, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2022, n. 91, il quale prevede che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle tariffe sul prelievo dei rifiuti, dei Regolamenti e dei Piani finanziari TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20.07.2021, con il quale vengono approvate le specifiche tecniche per l'invio delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni tramite il Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

- la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 7/DF del 21.09.2021, con la quale si specifica che l'obbligo di trasmissione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie nel formato elettronico definito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20.07.2021 deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno di imposta 2022;

- l'articolo 3, comma 5quines, del Decreto Legge 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25.02.2023, n. 15, il quale prevede che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, a decorrere dall'anno 2022 i Comuni possono approvare i Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti, le tariffe ed i Regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

EVIDENZIATO che, ai sensi delle disposizioni normative sopra indicate, il termine per l'approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) risulta fissato al 30.04.2024;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Dr.ssa Viola Gheza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. **07**, contrari ed astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 07 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di **approvare**, per l'anno 2024, le tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), secondo i prospetti che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di **dare atto** che le suindicate tariffe entrano in vigore dal 01.01.2024 a condizione che la presente deliberazione venga inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro i termini indicati nella normativa meglio descritta in premessa;
- 3) di **fissare** la scadenza delle due rate di pagamento della TARI al 04 novembre ed al 04 dicembre;
- 4) di **dare atto** che per quanto non disciplinato con il presente atto si rinvia al Regolamento per l'applicazione detta Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, modificato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- 5) di **inviare** la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i termini meglio descritti in premessa;
- 6) di **dare atto** del parere espresso in premessa, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. **07**, contrari ed astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 07 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

P A R E R I

*Si esprime parere **FAVOREVOLE** in relazione alla regolarità **tecnica** e **contabile** dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.*

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
(F.to Dr.ssa Viola Gheza)*

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MATTEO RIVADOSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA SILVIA LUISA BALLARINI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Borno, li

N. _____ REG. PUBBL.

La suesesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA SILVIA LUISA BALLARINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
- Dichiarata immediatamente eseguibile.

Borno, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA SILVIA LUISA BALLARINI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO

BORNO, ADDI'

IL SEGRETARIO COMUNALE

TARIFE TARI ANNO 2024

UTENZE NON DOMESTICHE					
	MQ	Kc applicato	Kd applicato	TARIFFA FISSA (€/mq)	TARIFFA VARIABILE (€/mq)
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	809	0,51	4,20	0,71118 €	1,05407 €
02 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6.270	0,80	8,76	1,11851 €	2,19963 €
03 - Stabilimenti balneari	0	0,63	5,20	0,87852 €	1,30504 €
04 - Esposizioni, autosaloni	1.034	0,43	3,55	0,59963 €	0,89094 €
05 - Alberghi con ristorante	5.224	1,07	8,79	1,49209 €	2,20603 €
06 - Alberghi senza ristorante	1.998	0,80	6,55	1,11558 €	1,64385 €
07 - Case di cura e riposo	3.253	1,00	10,50	1,39134 €	2,63400 €
08 - Uffici, agenzie	983	1,00	8,21	1,39448 €	2,06046 €
09 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	1.158	0,82	6,73	1,13852 €	1,68833 €
10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	2.408	1,11	10,60	1,54787 €	2,66028 €
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	268	1,60	15,00	2,23040 €	3,76455 €
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul., fabbro, elettric., parrucchiere	1.696	1,04	10,00	1,45026 €	2,50970 €
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	462	1,16	12,00	1,61759 €	3,01164 €
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	0	0,91	10,00	1,26897 €	2,50970 €
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1.068	1,09	10,00	1,51998 €	2,50970 €
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1.645	2,42	20,18	3,37463 €	5,06458 €
17 - Bar, caffè, pasticceria	1.206	3,64	26,60	5,07590 €	6,67580 €
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	2.283	2,38	21,00	3,31885 €	5,27037 €
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	114	2,61	25,18	3,63958 €	6,31943 €
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	485	4,00	25,50	5,58141 €	6,39974 €
21 - Discoteche, night club	0	1,64	8,56	2,28694 €	2,14830 €

TARIFFE TARI ANNO 2024

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

UTENZE DOMESTICHE		
	TARIFFA FISSA (€/mq)	TARIFFA VARIABILE (€/unità)
Utenze domestiche con 1 componenti	0,30941 €	34,49966 €
Utenze domestiche con 2 componenti	0,60644 €	68,99932 €
Utenze domestiche con 3 componenti	0,66832 €	88,40538 €
Utenze domestiche con 4 componenti	0,71782 €	112,12390 €
Utenze domestiche con 5 componenti	0,76733 €	125,06128 €
Utenze domestiche con 6 o più componenti	0,80446 €	146,62356 €